

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 628

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa della deputata CARLA CANTONE**

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente le condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato

*Presentata il 15 maggio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La campagna elettorale ha riaperto il dibattito sul sistema pensionistico, in una sorta di gara a chi avanza le proposte più disparate e irrealistiche sia sotto il profilo sociale, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria.

Non c'è dubbio, tuttavia, che l'attuale sistema previdenziale presenti non poche pecche e ingiustizie che andrebbero affrontate, così come si è fatto in questi anni, con un minuzioso lavoro di verifica e correzione, senza per questo pregiudicarne le fondamenta.

Il pilastro che nessuno pensa di voler mettere in discussione è quello che poggia sul sistema contributivo per le nuove (o quasi nuove) generazioni di lavoratori. Un sistema che, introdotto a decorrere dal 1996 dalla riforma Dini, ha il pregio della linearità applicativa e della sostenibilità finanziaria di lungo termine, quando sarà pienamente a regime, cioè quando non ci

saranno più platee di lavoratori cui si applicano ancora il sistema retributivo o quello misto.

Personalmente ritengo che tale sistema non sia esente da forti rischi di squilibri sociali e che, in qualche modo, possa minare lo stesso principio della previdenza pubblica obbligatoria, dal momento che fa venire meno ogni elemento solidaristico tra lavoratori e tra generazioni, riducendo il rapporto previdenziale a mero calcolo attuariale tra il montante dei contributi versati da ciascun lavoratore e la sua aspettativa di vita, ovvero rendendolo pericolosamente quasi coincidente con i modelli contrattuali applicati dal sistema assicurativo privato.

Per di più, è un sistema che evita il rischio di determinare un netto divario tra ultima retribuzione e assegno pensionistico solo nel caso di carriere lavorative continuative e di qualità, prospettiva che per

tantissimi rappresenta una chimera e che sempre più sembra irraggiungibile per le nuove generazioni. Un fenomeno tanto evidente che anche nel programma elettorale del Partito democratico si è avanzata la proposta della pensione contributiva di garanzia, una sorta di ossimoro previdenziale, in base al quale, laddove il montante contributivo maturato con almeno 20 anni di periodi contributivi non dovesse produrre un assegno pensionistico di almeno 750 euro, dovrebbe intervenire un'integrazione economica a carico della finanza pubblica per raggiungere detto importo, incrementabile fino a 1.000 euro per coloro che hanno carriere lavorative ultraventennali. Una misura di cui è chiaro l'intento sociale, ma che sembra allontanare l'obiettivo dell'equilibrio dei conti previdenziali.

Più modestamente, ma forse anche più realisticamente, si ritiene che altre misure possano essere sperimentate. Misure che si inseriscono nel quadro normativo vigente e che ne supererebbero, almeno parzialmente, alcune anomalie.

Come detto, la riforma Dini ha voluto introdurre il sistema contributivo solo per chi iniziava a lavorare dal 1° gennaio 1996. Su tale impostazione si è inserita la riforma (*rectius* manovra) Fornero, che ha previsto quale quasi unica forma di flessibilità residua quella disposta dal comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge « salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), in base alla quale, per i lavoratori che hanno accrediti contributivi successivi al 1° gennaio 1996 e che hanno almeno 20 anni di contributi, vi è la possibilità di anticipare il pensionamento al compimento dei 63 anni di età e a condizione che il loro assegno pensionistico così determinato risulti pari o superiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Ora, senza voler accedere ad ipotesi — che pure sono state avanzate da fonti che si presume dovrebbero muoversi con maggior cautela istituzionale — di improponibili e

iniqui ricalcoli delle pensioni in essere, ci si interroga sul perché non possa essere rimessa al singolo lavoratore la valutazione dell'opportunità o meno dell'applicazione del metodo contributivo anche per i periodi lavorativi antecedenti la suddetta data del 1° gennaio 1996, ai fini dell'applicabilità della citata disposizione che consente il pensionamento anticipato a 63 anni.

Ognuno dovrebbe essere messo nella condizione di poter scegliere autonomamente e liberamente, in base alla propria condizione reddituale, patrimoniale e familiare, se preferire un ridimensionamento del proprio assegno pensionistico, a seguito dell'applicazione del calcolo contributivo, ed una contestuale anticipazione dell'età pensionistica o, al contrario, preferire di protrarre il periodo lavorativo fino al conseguimento dei requisiti anagrafici ordinari e mantenere i vantaggi del calcolo misto.

In buona sostanza, si tratterebbe di consentire a ciascun cittadino-lavoratore di scegliere se anticipare l'integrale applicazione di quanto disposto dalla riforma Dini o, invece, mantenere l'applicazione dell'attuale quadro normativo.

Inoltre, per attenuare la sostanziale discriminazione che attualmente penalizza le lavoratrici, che in genere hanno carriere lavorative più discontinue, si potrebbe abbassare la soglia relativa all'ammontare mensile della pensione da 2,8 a 2 volte l'assegno sociale.

Come si vede, si tratta di ipotesi che appaiono più che ragionevoli e che comporterebbero un limitato impatto finanziario, soprattutto per quanto riguarda la facoltà di vedersi applicare il calcolo contributivo anche per i periodi lavorativi antecedenti il 1996. In questo caso, si dovrebbero produrre solo effetti di anticipazione di cassa nell'immediato, più che compensati, nel medio periodo, dai risparmi che si produrranno a decorrere dagli anni successivi al conseguimento del requisito anagrafico ordinario.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: « successivamente al 1° gennaio 1996 » sono inserite le seguenti: « , o che optano per l'applicazione del calcolo secondo il sistema contributivo anche per i periodi lavorativi antecedenti la suddetta data, » e dopo le parole: « per l'anno 2012 a 2,8 volte » sono inserite le seguenti: « , e, a decorrere dall'anno 2018, a 2 volte, »;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole: « 2,8 volte » sono sostituite dalle seguenti: « , e, a decorrere dall'anno 2018, a 2 volte, ».



\*18PDL0014300\*